

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

INDICE

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| Disegno di legge <i>(Discussione e approvazione con modificazioni):</i> | |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra (2058) | 1143 |
| TRINGALI CASANUOVA, <i>Relatore</i> - FARINACCI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE, MACARINI CARMIGNANI, ANDRIANI, GIANTURCO, LEVA, MADIA, PAGE NICOLA, BACCI, FIORETTI ARNALDO, MORELLI EUGENIO, VISCONTI, PICONE, DEDIN, VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, BALLETTI, SEQUI, MARIANI. | |

L'adunanza comincia alle 10.15.

(È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Censi.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Labadessa, Nicolato, Pazzagli, Taglietti, Ippolito, Guidi, De Marsico, Terzi, Feliciangeli, Maresca, Marinoni, Scardovi, Vitale Filomeno, Foraboschi, Livoti e Ungaro.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra. (2058)

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, fa rilevare che il Regio decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge è stato dettato da necessità inerenti allo stato di guerra e allo scopo di completare la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, che portava le disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi ed altre prestazioni.

La parte, per così dire, nuova, riguarda la contraffazione delle tessere e di documenti analoghi, il commercio o l'uso di tali tessere e documenti contraffatti. Si hanno poi altre disposizioni aggravanti le pene per taluni delitti ordinari, quali quella che riguarda i delitti commessi con abuso di funzioni, quelli di falsità in atti e quelli contro il patrimonio, commessi su tessere annonarie o su documenti analoghi oltre a quella che assicura una più appropriata tutela alle comunicazioni (pacchi o corrispondenze) con i militari o prigionieri di guerra.

Caratteristica di questa legge è il fatto di attribuire la competenza della maggior parte dei suddetti reati al Tribunale Speciale, che è inoltre competente a giudicare di qualsiasi delitto comune che, in applicazione delle aggravanti stabilite nel presente decreto, sia puni-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bile con la reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni.

Richiama a questo punto l'attenzione sull'articolo 3 per il quale ha proposto un emendamento con cui si viene a scindere la disposizione in due parti, stabilendo che la condizione del grave nocumento per l'economia nazionale in guerra comporti la pena dell'ergastolo.

Viene così a integrarsi e a regolarizzarsi completamente questa materia della sottrazione di merci al normale consumo. Infatti all'articolo 3 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, si dice: « Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione da 6 mesi a 6 anni e con la multa fino a lire 20,000 ». (Vi è poi l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio del commercio e dell'industria che porta alla pena da 3 a 15 anni e la multa da lire 5000 a lire 50,000. Il tutto di competenza del Tribunale ordinario).

Con l'emendamento proposto all'articolo 3 del decreto-legge, si punisce chi sottrae merci in rilevante entità, con una pena da 6 a 24 anni, con la multa non inferiore a lire 20,000.

Ha detto da 6 a 24 anni, anziché da 5 a 24 (come prima aveva scritto ed è stato stampato) per far coincidere il massimo della pena dell'articolo 3 della legge n. 645, con il minimo della pena che verrebbe portata da questo articolo 3 emendato. Ritiene inutile spendere molte parole per sostenere questo piccolo cambiamento, la cui necessità appare intuitiva.

Quando si ha il grave nocumento per l'economia di guerra, si applica l'ergastolo; quando infine si ha la sottrazione al consumo normale di merci di rilevante entità allo scopo di cagionare la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato, cioè a dire quello che si può chiamare « disfattismo economico », soccorre l'articolo 1 della citata legge n. 645 che commina la pena di morte.

Gli sembra, in tal modo, che tutta la materia sia giustamente suddivisa nelle varie disposizioni di legge a seconda della sua gravità.

Quanto al secondo emendamento, cioè l'aggiunta di un articolo che dia facoltà al Tribunale Speciale di rimettere alla magistratura ordinaria quei procedimenti che non ritenga opportuno di trattenere, spiega che esso è consigliato dal fatto che, senza tale disposizione, il Tribunale Speciale si troverebbe obbligato a giudicare anche dei fatti di importanza minima e del furto anche di una sola tessera o di un solo tagliando, cosa impossibile soprattutto per l'infinito numero di procedimenti che dovrebbe esaminare. Osserva per altro che tale

articolo, nella stessa forma, è ripetuto in tutte le leggi che attribuiscono qualche reato alla competenza del Tribunale Speciale.

Ritiene inoltre opportuno introdurre nella legge una sanzione che riguardi la distruzione colposa o il deterioramento colposo delle merci da parte di chi ne sia consegnatario o detentore per ordine dell'autorità.

Propone pertanto un articolo aggiuntivo che dica:

« Chiunque essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizione dell'autorità, cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento delle merci stesse in modo che ne derivi grave danno all'economia nazionale, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquemila lire ».

Null'altro avrebbe da aggiungere.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge.

(Si approva l'articolo 1).

FARINACCI osserva che gli anni di reclusione previsti come massimo dal secondo comma dell'articolo 2 sono parecchi, mentre la multa va pertanto da lire 5 mila a 50 mila soltanto. Pensa che riuscirebbe ancor più efficace, ai fini che la legge si propone, il calcare maggiormente la mano per quanto riguarda il lato pecuniario della pena, perchè vi sono coloro che hanno più paura di farsi decurtare il patrimonio che di scontare qualche anno di prigione. Questa gente troverebbe una più forte remora se fosse più severamente toccata nelle proprie sostanze.

Proporrebbe pertanto di portare la multa da 5 mila a 500 mila, la quale multa dovrebbe venire adeguata alla entità patrimoniale del colpevole in base ad accertamenti che si possono esperire.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, fa presente che le osservazioni del camerata Farinacci rispondono a quanto è stato già rilevato in altra sede. Sarebbe disposto ad accettare senz'altro un emendamento di tal genere.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che non vi è ostacolo giuridico a che una legge speciale possa derogare alle norme stabilite dal Codice circa l'entità della multa. Trova però che l'introdurre tale modificazione soltanto nell'arti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo 2 in discussione, non sarebbe congruente, poichè si tratta di una questione che va esaminata *in toto*, in rapporto cioè a tutte le ipotesi di reato relative a questa materia, contemplate sia nella legge dell'8 luglio 1941-XIX, sia in questa che viene sottoposta all'approvazione delle Commissioni.

Se si entrasse nel concetto generale che il camerata Farinacci ha espresso, bisognerebbe dunque rivedere tutta la materia.

PRESIDENTE nota che l'argomento sollevato dal camerata Farinacci ha effettiva importanza. Occorre però notare che l'articolo 10 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, stabilisce che la condanna per i delitti contro la disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, del commercio e del consumo delle merci, importa anche l'obbligo del pagamento all'erario dello Stato di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

FARINACCI rileva che la disposizione dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1941-XIX, non si applica quando il reo è arrestato nella fase iniziale del reato, ossia quando non ha ancora conseguito il lucro.

Comprende le difficoltà accennate dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Approfitta però di questa occasione per richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sull'opportunità di rivedere tutta la materia dei reatiannonari, nella quale ci si preoccupa di aumentare le pene restrittive della libertà personale e non anche, di pari passo, quelle patrimoniali; sicchè si verifica una sproporzione fra pene detentive e conseguenze patrimoniali. Occorre, a suo avviso, considerare che per molta gente la pena pecuniaria, quando sia molto grave ha un effetto intimidatorio superiore a quello della pena detentiva. Trasforma così la sua proposta di modifica in raccomandazione.

PRESIDENTE, concorda, dal punto di vista politico generale, con le considerazioni del camerata Farinacci. Non ritiene per altro consigliabile riprendere in esame e rielaborare l'attuale legislazione concernente i reatiannonari, che ha già subito molte e forse troppe modifiche e innovazioni. A suo avviso, le considerazioni del camerata Farinacci meritano di essere esaminate in questa occasione; e se qualche modifica al sistema attuale deve essere fatta, è meglio farla ora. Quindi è bene discutere oggi stesso il problema a fondo.

MACARINI-CARMIGNANI trova giusto quanto ha detto il camerata Farinacci. In attesa che si abbia a rivedere tutta la materia, pensa che potrebbe intanto introdursi nella

legge in esame una disposizione con la quale si dichiari applicabile, in riferimento alle pene pecuniarie prevedute dal provvedimento stesso, la norma dettata dall'ultimo comma dell'articolo 24 del Codice penale per la quale « quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ». In tal modo il massimo della multa sarebbe non più di lire 50 mila, ma di lire 150 mila.

POTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non ritiene necessario questo richiamo, perchè la norma dell'articolo 24 del Codice penale, in conseguenza di una deroga espressa, si applica anche alla pena della multa stabilita da leggi speciali.

ANDRIANI è d'avviso che si potrebbe introdurre una disposizione analoga a quella dettata dall'ultimo comma dell'articolo 24 del Codice penale, stabilendo che quando per le condizioni economiche del reo la multa comminata dalla legge può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo. In tal modo il massimo della multa potrebbe salire da lire 50,000 a lire 500,000, onde la punizione pecuniaria sarebbe esemplare anche all'infuori dell'ipotesi che il reato abbia portato al conseguimento dell'illecito profitto.

GIANTURCO crede che la proposta del camerata Farinacci, intesa a inasprire le pene pecuniarie, possa essere accolta, perchè risponde a un criterio di giustizia che può definirsi fondamentale ai fini della prevenzione dei reatiannonari, che, nonostante le leggi in vigore e la loro pur severa applicazione, non accennano a diminuire.

Si potrebbe, a tale scopo, adottare il metodo seguito dall'articolo 267 del Codice penale che, per il reato di disfattismo economico in tempo di guerra, prevede soltanto il minimo della multa, che non deve essere inferiore alle lire trentamila, lasciando al magistrato la facoltà di applicare multe superiori nella misura ritenuta corrispondente alla gravità dei casi.

Conviene che la questione sollevata dal camerata Farinacci sia di ordine generale. In realtà, la nostra legislazione di guerra è ampia e prevede tutti i modi con cui si cerca di sfuggire ai doveri dei cittadini in tempo di guerra; tuttavia le pene previste non si sono dimostrate efficaci e non costituiscono un serio freno al dilagare della speculazione. La causa di ciò va indubbiamente ricercata nella debole remora rappresentata dalla sanzione pu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nitiva in confronto a quello che è lo stimolo dei lauti guadagni illeciti. È tale la possibilità di realizzare in breve tempo forti lucri che i contrabbandieri e gli speculatori non temono più la galera. Si sono presentati casi in cui, arrestato il padre contrabbandiere, il contrabbando è stato continuato dai figli, tanta è la forza di attrazione degli ampi guadagni. Quasi mai il contrabbandiere denuncia la fonte delle merci contrabbandate; inventa le solite storielle del carrettiere o di altro sconosciuto incontrato per via che gli hanno ceduto le merci a poco prezzo: si busca quattro o cinque anni di carcere, ma non c'è verso che dica dove ha preso le derrate che erano in suo possesso.

Di qui la necessità di colpire fortemente gli speculatori nel loro patrimonio. Le poche volte in cui essi vengono presi con le mani nel sacco, la punizione dovrebbe essere severissima.

Si è dato il caso di un produttore il quale ha denunciato all'ammasso 30 mila litri di olio sui 50 mila prodotti: vale a dire che ne ha nascosti, a fini speculativi, ben 20 mila. Consegnando all'ammasso tutto l'olio prodotto, egli avrebbe avuto un ricavo di ben 765 mila lire! Ebbene, non contento di ciò, egli ha cercato di realizzare più lauti profitti, nascondendo 20 mila litri di olio per la vendita clandestina. Chi riesce a produrre olio per 765 mila lire deve essere un grosso proprietario! È stato condannato a otto anni di carcere. Ma che cosa sono otto anni di carcere in confronto agli enormi guadagni che egli avrebbe realizzato se il suo disegno criminoso fosse stato condotto a buon fine?

Questa gente è spinta al reato dalla avidità di guadagno, di accrescere il proprio patrimonio: ed è appunto in questo che bisogna colpirla. La pena detentiva non costituisce un freno sufficiente. Questa gente spera di poter uscire dal carcere, per amnistie o per altra via, prima di avere scontato l'intera pena. Privarla del patrimonio sarebbe invece un provvedimento assolutamente definitivo, e di questa definitività tutti sarebbero convinti. Nei casi di maggiore gravità, come quello citato relativo ai 20 mila litri di olio, la pena della confisca di tutti i beni economici sarebbe esemplare e non ingiusta, se si pensa ai camerati combattenti che donano alla Patria la loro stessa vita. Se nel giro di 24 ore questa gente fosse ridotta automaticamente alla miseria, sicché, il giorno dopo, essa stessa fosse costretta a comperare l'olio con il misurino della razione, questa forma di speculazione sarebbe colpita alla sua origine. Per evitare evasioni,

si potrebbe prevedere la nullità di tutte le donazioni che il contrabbandiere o lo speculatore avesse fatto, in un periodo determinato di tempo precedente al reato, a componenti della sua famiglia.

La questione è indubbiamente assai grossa. La sottopone ai rappresentanti del Governo, perchè, se lo ritengono opportuno, possano al momento giusto esaminarla. Certo è che il contrabbando potrà diminuire, se non cessare, solo quando questa losca attività speculativa verrà colpita alla radice: essa è determinata dalla volontà di accrescere il proprio patrimonio, ed è in questo che deve essere punita, in misura decisiva. Probabilmente non si assisterebbe più a spettacoli angosciosi come quelli che si sono avuti in molte provincie: che, ad esempio, quando i torpedoni della polizia sono andati in giro per accertare le giacenze delle merci da consegnare agli ammassi, certuni hanno preferito buttare nei pozzi e nei fiumi il grano nascosto piuttosto che denunciarlo.

PRESIDENTE. Per questi casi c'è la pena di morte!

GIANTURCO. Quando reati di questo genere vengono commessi da persone possidenti, basteranno un paio di esempi di confisca totale del loro patrimonio, per far cessare la parte più importante del contrabbando.

FARINACCI fa notare che egli si è limitato ad una proposta e poscia ad una raccomandazione, perchè non è il momento questo di discuter della questione più a lungo. Se fosse stato presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, la discussione avrebbe potuto avere diverso orientamento.

PRESIDENTE comunica che è stato presentato dal camerata Andriani un emendamento il quale suona così:

« Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa prevista dalla legge 7 luglio 1941-XIX e dalla presente legge può presumersi inefficace, anche se applicata al massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo ».

TRINGALI CASANUOVA, Relatore, ritiene che l'emendamento proposto dal camerata Andriani possa essere accettato, in quanto è più rispondente alla situazione legislativa attuale; ma riconosce che quanto hanno detto i camerati Farinacci e Gianturco sia da prendere in considerazione, sebbene in altro tempo. Sul momento, non si potrebbero aumentare tutte le multe contemplate dalle leggi anonarie, mentre crede che, adottando l'emendamento Andriani, si faccia già un passo avanti in questa materia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LEVA ritiene che bisognerebbe aggiungere un altro elemento a quello della situazione economica dell'imputato, cioè la gravità del reato, che, nella proposta Andriani, non è contemplata.

PRESIDENTE osserva che la valutazione della pena deve essere anche in rapporto all'elemento oggettivo del reato.

Concorda con il Relatore che la norma proposta con l'emendamento Andriani avrebbe il vantaggio di essere applicabile in tutti i casi in cui è prevista la pena della multa, sia dalla legge dell'8 luglio 1941-XIX e sia dalla legge in esame.

Trova quindi accettabile, nella sua sostanza, il detto emendamento, che consente al giudice di decuplicare la multa ogni qual volta che ritenga ciò utile per raggiungere i fini che la legge si propone. Quanto alla formulazione dell'emendamento, ritiene che essa vada modificata anche in relazione all'osservazione del camerata Leva.

È invece contrario a che sia accolto il principio di confiscare i beni di quanti siano giudicati e condannati in tempo di guerra per i vari reati connessi con lo stato di guerra.

L'accoglimento di questo principio nel nostro Diritto nazionale costituirebbe un passo indietro su quelle che sono le moderne legislazioni di quasi tutti gli Stati del mondo. La confisca dei beni, come pena, fu largamente attuata nel Medio Evo, ma poi pressochè totalmente eliminata dalle legislature civili dopo che Pietro Leopoldo di Toscana nel 1786 le escluse per primo dal Codice del 1786.

In occasione della pubblicazione del Codice penale fascista, dieci anni or sono, fu nuovamente discussa ed esaminata sotto tutti gli aspetti e il principio della confisca, come pena, unanimemente rigettato. Il nostro Codice civile, testè pubblicato, è decisamente orientato sul concetto fascista, santamente innovatore, che il patrimonio non costituisce soltanto un bene dell'individuo, ma anche un bene dell'aggregato familiare. La confisca, come pena per un delitto commesso dall'individuo, porterebbe al capovolgimento di questo principio. Il concetto della confisca come pena, ci riporterebbe indietro di secoli facendo scontare ai figli e all'aggregato familiare in genere, il delitto o la colpa individuali commessi da un componente dell'aggregato familiare.

È invece d'accordo nella necessità e nella opportunità che siano severamente colpiti pecuniariamente i responsabili di delitti e infrazioni, quando tali delitti e tali infrazioni

hanno come base o sono connessi ad un indebito arricchimento da parte del colpevole.

Questo la Magistratura fa già e largamente. Infatti in tutte le sentenze la confisca delle cose che costituiscono il prodotto e il profitto dei reati contro la disciplina dei consumi e che servirono o furono destinati a commettere i reati è sempre ordinata dai giudici con la sentenza di condanna e in applicazione dell'articolo 240 del Codice penale. Ma non basta. Infatti il lucro indebito che il colpevole ha ricavato dai delitti anonari è già praticamente confiscato attraverso l'attuazione della norma di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1941, la quale stabilisce che la condanna importa l'obbligo di pagare all'Erario una somma uguale all'indebito profitto conseguito.

Oggi si può fare ancora un passo avanti introducendo la norma per cui il massimo della multa che è di 20,000 lire possa essere decuplicato dal giudice e portato cioè a mezzo milione tutte le volte che il giudice si trova di fronte a speculatori indebitamente arricchitisi per effetto della loro attività criminosa.

Non è vero che i così detti « reati anonari » (così ormai si usa chiamare tutti i reati di accaparramento, distruzione di merci, maggiorazione di prezzi, ecc.) siano in aumento; anzi essi sono in diminuzione.

Il fenomeno criminoso ha infatti le sue variazioni in relazione ai fatti oggettivi: prima dell'inizio dei raccolti, abbiamo avuto una punta massima di 14 mila reati al mese, di cui 10 mila appartengono al campo contravvenzionale. Nel mese di settembre siamo arrivati a 10.500, quindi abbiamo una diminuzione di circa un terzo. Questo non solo per la maggiore disciplina, ma anche perchè vi è maggiore disponibilità di merci sul mercato.

È doveroso a questo punto riconoscere che il popolo italiano si comporta in modo esemplare e sopporta le inevitabili restrizioni con un senso di civismo altamente encomiabile. Anche in base alle statistiche di altri Paesi e alle informazioni che si hanno dei paesi nemici, è fuori dubbio che il popolo italiano è in materia di disciplina alimentare uno dei più disciplinati: e la sua disciplina è fatta di patriottismo, di fedeltà al Regime e di intelligenza.

Il fenomeno criminale, in Italia, è infinitamente minore che in altri Paesi; non si deve quindi, a suo avviso, esagerare la sua gravità, anche se esso esiste e va severamente colpito.

È d'accordo con i camerati Farinacci e Gianturco che il mezzo più efficace per com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

battere questa speciale forma di criminalità è quello di colpire duramente e più direttamente il reo là dove la pena riesce per lui più sensibile, in quanto è appunto l'avidità di guadagno che lo spinge all'attività criminosa. Ritiene che l'emendamento proposto corrisponda pienamente a questa necessità e a questa intenzione del legislatore.

Prega quindi il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i camerati Andriani, Farinacci e Gianturco di voler concretare la formulazione definitiva dell'emendamento stesso, da sottoporre all'esame e all'approvazione della Camera.

GIANTURCO rileva che l'articolo 2 dice: « Chiunque acquista allo scopo di farne commercio tessere, ecc... ». Sembra quindi che si voglia colpire solamente colui che acquista queste tessere per rivenderle. Chiede se vi sia qualche sanzione anche per chi le acquisti per farne uso, poichè non è chiaro se si voglia colpire soltanto il primo o non anche il secondo.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, fa presente che l'inciso « allo scopo di farne commercio » è stato introdotto precisamente al fine di non esporre ad una pena piuttosto grave tutti quelli che eventualmente venissero in possesso di una tessera a scopo di uso personale.

Con questo articolo si è voluto colpire colui che fa il commercio delle tessere: reato, questo, che riveste un carattere di maggior gravità e che purtroppo non è infrequente. Ciò riguarda quelle persone che riescono, in un modo o nell'altro, ad avere delle tessere e poi le rivendono. Quanto a colui che acquista una tessera per uso personale, esso è punito attraverso la sanzione contenuta nell'altra legge dell'8 luglio 1941-XIX, secondo la quale chi viene in possesso di merci con un mezzo illegale è passibile — se il fatto è di lieve entità — di contravvenzione e gli si applica soltanto l'ammonda.

GIANTURCO osserva che la pena da quattro mesi a quattro anni è troppo mite, dato che il contraffattore può essere punito fino all'ergastolo.

PRESIDENTE fa notare che, nel capoverso, si prevede il caso di maggiore gravità.

MADIA spiega la diversità delle pene, illustrando come nella prima parte dell'articolo 2 sia considerato l'acquisto non di tessere contraffatte, ma di tessere autentiche, e come nella seconda parte, che riguarda i casi di particolare gravità, possano essere invece compresi gli acquisti di tessere false.

PACE NICOLA chiede quali pene siano previste per chi vende le tessere.

BACCI coglie l'occasione per rilevare che prima di pensare a decuplicare le pene, sarebbe opportuno rivedere tutta la materia, perchè al caso dei 20 mila litri di olio, possono essere contrapposti centinaia di minuti e piccoli episodi, come quelli della donnetta che ha acquistato sottomano il litro d'olio o il litro di latte. Quindi occorre andar cauti e non eccedere.

FIORETTI ARNALDO osserva che nelle condizioni attuali, il popolo italiano, pur senza distrarre dal mercato grandi quantità di cose, ha, con la sua intelligenza, saputo adattarsi, cercando di supplire a talune deficienze dovute anche a difetto di organizzazione. Per poter giustificare l'applicazione di pene assai gravi per i piccoli reati che si verificano nel campo annonario, occorrerebbe assicurare a tutti un quantitativo alimentare tale da togliere ogni scusante. Si reprimano perciò severamente i reati gravi, ma non si calchi troppo la mano sui lievi.

MORELLI EUGENIO si associa alle osservazioni del camerata Fioretti che trova molto giuste. Come medico, fa anche osservare che la modesta quantità di cose che taluno riesce a riportare dalla campagna, non per farne commercio, ma per farne uso per sè e per la propria famiglia, come il mezzo litro d'olio o il chilo di patate, arreca anche il beneficio di integrare il numero di calorie necessario per un attivo lavoro.

Quindi si guardi con una certa indulgenza a queste piccole infrazioni e si persegua senza pietà chi contrabbanda a scopo di lucro.

PACE NICOLA fa notare che si era limitato a chiedere se, per quanto riguarda le tessere, fosse o meno punibile chi le vende, dato che dalla legge ciò non risulta.

PRESIDENTE spiega che non è prevista alcuna pena per chi vende la propria tessera individuale, perchè non è presumibile che vi sia chi venda la propria tessera. Diverso, è, invece, il caso di commercio di tessere che la legge prevede come reato di indubbia gravità.

BACCI rileva che sono state dette cose molto serie e aderenti alla realtà umana. Non si può e non si deve sovvertire quella che è una realtà di fatto; se non si vuol cadere in una pericolosa demagogia.

PRESIDENTE osserva che la morale e il diritto sono fattori indissolubili.

(Si approva l'articolo 2).

VISCONTI nota una disarmonia fra l'articolo 3 del decreto-legge in esame e l'articolo 1 della legge 8 luglio 1941-XIX. L'articolo 1 della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge 8 luglio 1941-XIX regola il caso di colui che persegue lo scopo di cagionare una deficienza o un aumento dei prezzi sul mercato e commina la pena capitale o l'ergastolo, mentre l'articolo 3 del decreto-legge in discussione prevede il caso di colui che arreca un nocumento grave all'economia nazionale in guerra e commina invece la reclusione da cinque a 25 anni e la multa non inferiore a lire 3000. È vero che si è tentato di giustificare la differenza di trattamento fra l'una e l'altra ipotesi con la questione dell'elemento soggettivo; ma poichè in tutte le sottrazioni di merci di rilevante entità è indubbiamente insito il nocumento all'economia nazionale di guerra, trova che le stesse sanzioni comminate dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1941-XIX, dovrebbero essere applicate ai responsabili del delitto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge in discussione.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, invita il camerata Visconti a tener presente il testo dell'emendamento sostitutivo ch'egli stesso ha proposto all'articolo 3. Avverte che l'articolo 1 della legge 8 luglio 1941-XIX, prevede il caso del vero disfattismo economico, vale a dire lo scopo preciso di provocare la deficienza della merce sul mercato, col fine, recondito o palese, di minare la resistenza e la disciplina del popolo, e per questo il colpevole è punito con la pena di morte e, in altri casi, con l'ergastolo.

Invece l'articolo 3 del decreto-legge di cui ora si parla, così come è stato scisso con l'emendamento, prevede due casi: anzitutto il caso puro e semplice della sottrazione di merci in grande entità, senza scopi disfattistici, ed allora basta questo solo fatto per essere sottoposto alla pena che si può graduare da 6 a 24 anni; quando invece il fatto abbia comportato un grave nocumento all'economia del Paese in guerra, allora si applica l'ergastolo. Il grave nocumento funziona, in altri termini, come aggravante. Ecco la ragione della gradualità.

VISCONTI si dichiara soddisfatto del chiarimento.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento all'articolo 3 proposto dal *Relatore*.

L'articolo 3 del decreto-legge dice:

« Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità è punito con la reclusione da cinque a venticinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia nazionale di guerra ».

Secondo l'emendamento, questo articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae al consumo normale merci in rilevante entità è punito con la reclusione da 6 a 24 anni e con la multa non inferiore a lire 3000. Se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia di guerra si applica la pena dell'ergastolo ».

(È approvato).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, ritiene che l'articolo 4 sia il punto adatto per inserire, come comma aggiuntivo, l'emendamento di cui ha dato poc'anzi lettura.

PRESIDENTE ricorda che infatti il *Relatore* gli aveva sottoposto poco prima della riunione il testo dell'emendamento e che per questo motivo non era stato possibile effettuare la distribuzione in tempo utile ai componenti delle Commissioni riunite.

Esso dice: « Chiunque essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dalle autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizioni dell'autorità, cagiona, per colpa, la distruzione o il deterioramento delle merci stesse in modo che ne derivi grave danno all'economia nazionale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa non inferiore a 5000 lire ».

Nota che con questo emendamento si vuol prevedere il reato colposo, che pure si è talvolta verificato. Si tratta di prevenire qualsiasi fatto colposo, che porti deterioramento di merci, da parte di coloro che sono specialmente incaricati di custodirle.

PICONE esprime contrario avviso all'emendamento che gli sembra investa troppo tutta l'organizzazione provinciale per i depositi e per gli ammassi, mentre sono da tener presenti le scarse possibilità che si hanno in provincia, poichè è noto che spessissimo vi mancano le attrezzature sufficienti e necessarie.

ANDRIANI avverte che in tal caso non c'è colpa. Colpa è negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di regolamenti.

PICONE è d'accordo, ma insiste nel notare che la norma proposta investirebbe troppi casi riferentisi ai depositi e agli ammassi in provincia, così come sono oggi organizzati.

DEDIN si associa all'osservazione del camerata Picone. Si tratterebbe di ipotesi diffi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cilmente configurabili, dato che dovrebbero riconnettersi ad organizzazioni amministrative estremamente complesse, spesso per necessità di cose improvvisate. Già *a priori* si vede la difficoltà di applicazione di una norma come quella proposta e gli inconvenienti che ne deriverebbero. Si accrescerebbero le accuse che poi sfumerebbero in nulla.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che v'è una responsabilità politico-amministrativa e una responsabilità penale: la responsabilità penale si individualizza sempre nelle persone che col loro operare illegittimo violano la legge penale.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, crede che il camerata Picone non si preoccupasse tanto dei depositari, quanto degli impiegati, di coloro cioè, che sono addetti agli ammassi, ed evidentemente dei dirigenti. Osserva però che, se ad un Consorzio viene affidata la manutenzione di mille quintali di grano ed esso trascura le norme comuni necessarie per la conservazione di questo grano, non gli sembra che il responsabile debba andare esente da pena, perchè trattasi di un patrimonio comune che viene distrutto.

D'altra parte, ricorda che nella legge del 18 luglio 1941-XIX, vi è un articolo che commina la pena di morte per coloro che distruggono merci contingentate. È vero che qui vi è il dolo; ma anche la colpa dovrebbe essere punita, sia pure in misura ridotta. Quanto ai depositari, è pur giusto che sia estesa anche a loro la responsabilità, quando sono regolarmente e giuridicamente costituiti consegnatari dall'autorità.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO intende citare dei casi pratici che danno ragione a quanto ha osservato il camerata Picone. Per esempio, non vi è attrezzatura sufficiente per l'ammasso delle patate.

ANDRIANI. Allora non vi è colpa.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO osserva che l'impossibilità di avere dei magazzini capaci ha fatto verificare un maggiore scarto di patate andate a male. Ma come si può vedere se vi è colpa o no? Il responsabile dell'ammasso dice all'autorità che le patate non le può tenere, perchè il magazzino non è adatto. L'autorità risponde che se le patate vengono distribuite anticipatamente al consumatore, questi le consuma tutte. E allora, qual'è il limite tra le varie responsabilità?

Vi è un altro caso ancora più persuasivo: l'ammasso del formaggio pecorino. Gli agricoltori, per esempio i toscani, non sono abituati ad essiccarlo. Essi perciò non hanno pra-

ticato le cure necessarie e quindi notevoli quantità di tale prodotto sono state mal conservate. Di chi è la colpa? È difficile, in talune circostanze, poter distinguere dove è la colpa e dove non c'è.

DEDIN insiste nella preoccupazione già manifestata anche in rapporto all'allarme che si creerebbe nelle amministrazioni, già alle prese con tante difficoltà, e che non gli sembra giustificato dai risultati che si potrebbero ottenere dalla sanzione proposta.

BALLETTI trova che invece con questa norma si raggiungerà un perfezionamento dei servizi per gli ammassi. Quando l'ammassatore si accorge che le patate cominciano ad andar male e sa di poter correre il rischio di riportare una condanna, si muoverà, per proprio discarico, a svegliare chi di ragione.

FARINACCI è d'avviso che ormai, presentato l'emendamento, bisogna che esso venga approvato per una ragione eminentemente morale e politica. Esigenza fondamentale è che tutti coloro che assumono delle cariche sappiano quello che fanno, ossia che le cariche siano affidate a dei tecnici e a dei competenti. Si capisce che se si mette un incompetente a dirigere, per esempio, l'ammasso del pecorino, esso cade in colpa per imperizia, appunto perchè gli manca la capacità. Quindi si deve cercare — tanto più che siamo in tempo di guerra e si tratta di interessi di guerra — di fare tutto il possibile per richiamare seriamente al senso della responsabilità gli inetti e gli incapaci.

Riconosce che non sia sempre facile stabilire la colpa penale, ma tuttavia in qualche caso la si può individuare.

Nel caso segnalato poc'anzi del contadino costituito depositario del prodotto raccolto, pur sapendosi che non era a ciò attrezzato, è certo che l'indagine sulla colpa penale deve essere più profonda, perchè il magistrato deve accertare che codesto depositario non si è mai preoccupato di come andava a finire il raccolto ammassato nel magazzino.

Conclude quindi affermando che si debba approvare l'emendamento, perchè è necessario che tutti coloro che sono addetti a questi pubblici servizi sappiano che se sbagliano per colpa, saranno puniti. Occorre in tempo di guerra serietà e capacità. Chi non è capace faccia un altro mestiere.

PICONE fa rilevare ch'egli ha mosso la sua eccezione perchè si preoccupa del grande numero di casi che va ad investire l'emendamento proposto e che, nelle provincie, risalgono via via direttamente, molte volte, anche ai dirigenti. Non si propone di difendere le autorità; ma ripete che gli ordinamenti che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

devono attuarsi nelle provincie sono, molte volte e per necessità, insufficienti.

ANDRIANI. Allora non c'è colpa.

PICONE obietta che questo non potrà dirlo che il magistrato, dopo che è stato imbastito, come ha osservato il camerata Dedin, il processo.

Nella sua zona, un bando dei podestà ha richiesto a tutti i produttori di olio di denunciare i recipienti, evidentemente per costituirne depositari i produttori stessi. Ma i produttori di quelle località non potranno, in molti casi, essere buoni depositari dell'olio che fatalmente sarà in parte deteriorato, perchè non mantenuto bene. Ciò specialmente nell'Italia meridionale, dove i trasporti funzionano meno bene. Come si potrebbero allora imbastire processi del genere?

È per questa preoccupazione di indole generale che si è dichiarato contrario all'emendamento proposto dal camerata Tringali Casanuova.

SEQUI rileva che si sono fatte troppe chiacchiere a proposito di prodotti andati a male. Se vi sono però stati dei casi in cui non è stato possibile mettere a disposizione del consumo una certa quantità di prodotti, ciò è perchè vi è stata colpa specifica, negligenza evidente.

Quindi, ha ragione il camerata Farinacci quando chiede che vi siano delle sanzioni, perchè in qualche caso è stato accertato che i prodotti sono andati a male proprio per negligenza palese e specifica del consegnatario.

Fa notare al camerata Picone che quando il produttore agricolo diventa consegnatario, esso è stato regolarmente pagato del prodotto e percepisce anche un indennizzo per le spese di magazzino e per la consegna. Quindi, siccome l'agricoltore ha sempre seguito con tutte le cure dovute il grano quando ne era possessore in regime di libero commercio, non si vede la ragione perchè non debba, con maggiore attenzione o per lo meno con la stessa cura (ma dice con maggiore attenzione, perchè si deve pensare alla importanza e alla portata che ha oggi un prodotto alimentare nelle condizioni in cui viviamo) conservare il prodotto, o per lo meno vigilare perchè i suoi dipendenti eseguano tutte quelle cure di cui quel grano o quell'olio che gli sono stati lasciati in consegna hanno bisogno, e per i quali, oltre ad aver percepito il prezzo, prende un indennizzo particolare da parte dello Stato.

La verità è che sono state diffuse troppe dicerie ed esagerando, si è fatto molto antifascismo in questo campo. Si è parlato di lardo a migliaia di quintali che sarebbe andato a

finire nei saponifici; si è parlato di migliaia di quintali di grano andato a male. Ci sono stati migliaia di telegrammi e moltissime inchieste a talune delle quali ha partecipato egli stesso. Fatti i debiti accertamenti, è risultato pressochè, in ogni caso, che tutto era in perfetto ordine.

Se qualche caso deprecabile vi è stato, questo è imputabile proprio al malvolere, alla negligenza, perchè per dieci giorni non si è andati ad aprire il magazzino, o il grano non è stato ventilato, omettendo cioè quella pratica che qualsiasi contadino ben conosce. Si disse che ne doveva rispondere il consegnatario, il magazziniere; ma la sanzione è stata limitata al suo licenziamento dall'impiego.

È quindi perfettamente d'accordo col camerata Farinacci e con l'emendamento proposto dal Relatore. Anzi pensa che la sanzione dovrebbe essere più grave, perchè la colpa è quasi sempre accertabile immediatamente, in materia di prodotti alimentari.

Si è parlato dell'olio e si è detto che l'olio diventa acido. Ma esso non diventa acido nei vasi; diventa acido se le olive che hanno ribollito venti volte vengono portate al frantoio; allora l'olio è già acido sin da quando lo si mette nei vasi. Quando poi l'agricoltore, che fino a tanto che è proprietario dell'olio, lo mantiene ad un determinato grado di temperatura, non lo cura, invece, quando ne è consegnatario, allora abbiamo un caso di colpa evidente.

È opportuno pertanto approvare l'emendamento, perchè se enti, istituti o persone non sentono la responsabilità della funzione loro affidata in momenti così gravi, bisogna anche dare la soddisfazione al popolo di sapere che vengono adottate severe sanzioni.

LEVA propone di sostituire all'emendamento del Relatore un articolo molto più semplice e generico, e cioè:

« Chiunque cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento di merci destinate al pubblico consumo, è punito con la reclusione, ecc. ».

In questo modo, in tale articolo, rientrerebbero tutti i casi in cui merci destinate al pubblico consumo venissero a deteriorarsi per colpa.

FARINACCI osserva che così, invece di restringere, si allargherebbe il campo della punibilità e sarebbe peggio.

MARIANI trova che si esagera nella preoccupazione che si ha per questo emendamento. Anche questa legge riguarda i cosiddetti reatiannonari, il che vuol dire che quando viene

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

denunciato un reato di questo genere, vi è una doppia delibazione: quella del Prefetto, il quale naturalmente cercherà di difendere, se non c'è colpa, il suo funzionario o il funzionario di quell'ente pubblico che era depositario o consegnatario di questo ammasso. In secondo luogo, si dimentica che la magistratura italiana è stata sempre abbastanza meticolosa in proposito, perchè quando è denunciato un pubblico ufficiale od un ente, anche se trattasi di un reato colposo, questo viene esaminato in istruttoria, e l'istruttoria è molto accurata. È impossibile quindi che si possa conoscere il cosiddetto « scandalo », prima che effettivamente la colpa sia stata riscontrata.

Chiede peraltro perchè debba parlarsi di grave danno all'economia nazionale, mentre si possono creare dei turbamenti anche nell'economia regionale.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, spiega che il termine « nazionale » è comprensivo.

ANDRIANI nota che il « grave danno all'economia nazionale » deve essere un fatto di tale entità, per cui la pena dovrebbe essere di molto maggiore di quella proposta. Si pensi che in tema di colpa vi sono responsabilità penali punite con gravi pene. Cita ad esempio, il disastro ferroviario (che può essere costituito anche da un deragliamento senza feriti) per il quale la pena è, nel minimo, di due anni.

Per un fatto del genere di quello di cui trattasi, specialmente se produce grave nocimento all'economia nazionale, il minimo della pena gli sembra troppo esiguo.

FARINACCI ritiene che si potrebbe togliere l'aggettivo: « grave », lasciando solo: « danno all'economia nazionale ».

MARIANI proporrebbe di dire: « danno all'economia degli approvvigionamenti ».

GIANTURCO fa osservare che la questione merita tutta l'attenzione delle Commissioni perchè si tratta, per poter rendere punibile il fatto, di riuscire a dare la prova che si è verificato un grave danno alla economia nazionale.

Per poter giungere a dare questa dimostrazione, occorrerebbe che degli organi dello Stato dicessero addirittura come quei tanti quintali di grano, o di patate o di formaggio che sia, abbiano perturbato le condizioni della nostra economia e abbiano provocato per conseguenza un grave danno.

Pensa che domani il più modesto avvocato di fronte al magistrato, abbia il diritto di chiedere che sia data la prova del verificarsi di questa condizione, cioè che si sia generato un grave danno all'economia nazionale.

Ora, perchè si deve andare alla ricerca del grave danno per l'economia nazionale? L'ammasso, già di per se stesso rappresenta una esigenza di ordine nazionale nello stato di guerra. Se qualcuno ha in mano della merce, o un quintale o cento quintali, e per colpa la fa andare a male, è, a suo avviso, sempre punibile. Ritiene però che mai nessuno potrà dimostrare che vi sia stato un grave danno per l'economia nazionale, perchè bisognerebbe cominciare a prendere le statistiche della produzione e dimostrare come quel certo quantitativo di patate o di formaggio o di grano abbia turbato l'economia nazionale.

Gli sembra perciò che questo inciso sia di difficilissima se non di impossibile applicazione e quindi proporrebbe di togliere le parole: « in modo che ne derivi grave danno all'economia nazionale ».

BACCI crede che si potrebbe trovare una soluzione che concili le opposte preoccupazioni, togliendo la parola: « grave ». Un capoverso potrebbe poi prevedere che nei casi nei quali il danno sia di particolare gravità, il reato sarà punito con una pena superiore.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, propone appunto di adottare una soluzione analoga a quella già adottata nell'emendamento all'articolo 3. Prevedere cioè due distinte ipotesi: l'ipotesi in cui vi sia una distruzione di merce che non produce un grave danno (comunque è evidente che questo danno deve avere una certa rilevanza giuridica, per potersi comminare una sanzione) e, in questo caso, comminare la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa di 5 mila lire; e poi l'ipotesi più grave, cioè di un danno tale che si ripercuota sull'economia nazionale, ed in rapporto a questa comminare una pena molto più grave della precedente.

Per quanto riguarda la seconda parte della questione, cioè quella relativa a chi è costituito depositario della merce, sarebbe d'avviso di regolare anche questa ipotesi, perchè il produttore, in questo caso, non solo agisce in funzione pubblica, ma è depositario (e per giunta retribuito) di cosa altrui. Non si capisce quindi perchè egli dovrebbe andare esente da responsabilità penale, se con il suo operato, provoca lo stesso danno che si vuole impedire colle sanzioni stabilite nella prima parte dell'emendamento.

Vi sono due forme di responsabilità: una è la responsabilità amministrativa dell'ente, per il modo col quale esso organizza un determinato servizio nel pubblico interesse, un'altra invece è la responsabilità penale degli individui che, nell'ambito di quella organiz-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zazione operano violando le norme stabilite dalla stessa amministrazione e dalla legge. Ora è ovvio che questi individui che violano la legge non debbano andare esenti da responsabilità.

In sostanza, l'autorità giudiziaria, allorchè si verificano reati del genere, non dovrà indagare sulla responsabilità amministrativa dell'ente, essendole questa indagine preclusa da tassative disposizioni di legge, ma soltanto sulla responsabilità penale delle persone, che, operando nell'ambito di questi enti e nel quadro dell'organizzazione, hanno violato la legge.

In sostanza, la norma dovrebbe essere formulata, in un primo comma, nel modo integrale con cui è stata proposta.

Poi, con analogia all'emendamento dell'articolo 3, vi andrebbe aggiunto il seguente capoverso: « Se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia di guerra, si applicherà la pena... », e qui si dirà la pena che si intende applicare.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, propone, ad evitare l'inconveniente analogo a quello rilevato a proposito dell'articolo 3, e cioè che per un danno non grave si possa arrivare ad una pena superiore nel massimo a quella prevista, nel minimo, per il danno grave, di stabilire per quest'ultimo la pena della reclusione da tre a dieci anni, dato che la sanzione per il primo caso, è da sei mesi a tre anni. Per quanto riguarda la multa, essa sarà, nel primo caso, non superiore e nel secondo caso non inferiore a lire cinque mila.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, è d'accordo.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento così concordato:

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 4.

Chiunque, essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizione dell'autorità, cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento delle merci stesse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non superiore a lire cinquemila.

Se dal fatto è derivato grave danno all'economia di guerra, la pena è della reclusione

da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire 5000.

(È approvato).

Avverte che essendosi inserito questo articolo 4, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Comunica che dopo l'articolo 9, diventato 10, andrebbe inserito l'emendamento aggiuntivo Andriani che diventerebbe articolo 11, che è stato così concordato:

« Quando, tenuto conto della gravità del reato, la pena della multa stabilita dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645 e dalla presente legge può presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo ».

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, è favorevole all'accoglimento dell'emendamento. PRESIDENTE lo pone a partito.

(È approvato).

Avverte che così l'articolo 10 diventa 12.

PACE NICOLA rileva che non è preveduta la sospensione della pena neanche per il caso lieve.

PRESIDENTE chiarisce che sebbene la legge 8 luglio 1941-XIX, non consideri il divieto di sospensione della pena, di fatto la magistratura si è sempre così regolata in materia di reati anonari.

Comunica che all'articolo 11, che diventa 13, è stato proposto un emendamento dal camerata Andriani.

L'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

« I delitti preveduti dagli articoli 1, 2° capoverso; 3, 5 e 6 sono di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

« Inoltre sono di competenza del Tribunale Speciale tutti i delitti punibili, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

« Per i reati indicati nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645 ».

Il camerata Andriani propone di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Appartiene al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato la cognizione dei delitti di cui agli articoli 1, 2° capoverso; 3, 5 e 6,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nonchè di tutti quegli altri delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

« Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione di tutti i delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione inferiore nel massimo a venti anni, nonchè di quelli preveduti dal comma precedente per i quali il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato eserciti la facoltà di remissione ».

ANDRIANI spiega che l'emendamento ha lo scopo di coordinare questa legge con la legge 8 luglio 1941-XIX, che prevede la competenza per materia del Tribunale Speciale o del Tribunale ordinario, escludendosi quindi la competenza della Corte d'Assise.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, si associa. Però vorrebbe far precedere a questo articolo 11 diventato 13, l'articolo aggiuntivo da lui proposto e che dà al Tribunale Speciale facoltà di remissione al magistrato ordinario. Cosicchè questo articolo diventerebbe l'articolo 13 e l'articolo 11 diventerebbe 14.

PRESIDENTE è d'accordo e dà lettura dell'emendamento:

ART. 13.

I delitti preveduti da questa legge, quando sono attribuiti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, si considerano, a tutti gli effetti, quali reati contro la personalità dello Stato.

Ai delitti stessi è applicabile la facoltà di remissione di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136.

Lo pone a partito.

(È approvato).

Pone a partito l'emendamento all'articolo 11, diventato 14, proposto dal Consigliere nazionale Andriani, accettato dal Governo e dal Relatore, e del quale ha dato dianzi lettura.

(È approvato).

Avverte che così l'articolo 12 diventa 15.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Ringrazia le Commissioni per la efficace collaborazione data per il perfezionamento della legge e dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

L'adunanza termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra (2058)

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, è sostituito il seguente:

Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità è punito con la reclusione da 6 a 24 anni e con la multa non inferiore a lire 3.000. Se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia di guerra si applica la pena dell'ergastolo.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 4.

Chiunque, essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizione dell'autorità, cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento delle merci stesse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non superiore a lire cinquemila.

Se dal fatto è derivato grave danno all'economia di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire 5000.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Dopo l'articolo 9, diventato 10, è inserito il seguente:

ART. 11.

Quando, tenuto conto della gravità del reato, la pena della multa stabilita dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645 e dalla presente legge può presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo.

L'articolo 10 diventa articolo 12.

Dopo l'articolo 10, diventato 12, è inserito il seguente:

ART. 13.

I delitti preveduti da questa legge, quando sono attribuiti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, si considerano, a tutti gli effetti, quali reati contro la personalità dello Stato.

Ai delitti stessi è applicabile la facoltà di remissione di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136.

L'articolo 11 diventa articolo 14 ed i due primi commi sono sostituiti dai seguenti:

Appartiene al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato la cognizione dei delitti di cui agli articoli 1, 2 capoverso, 3, 6 e 7, nonchè di tutti quegli altri delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione di tutti i delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione inferiore nel massimo a venti anni, nonchè di quelli preveduti dal comma precedente per i quali il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato eserciti la facoltà di remissione.

L'articolo 12 diventa articolo 15.

